

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 recante “Disposizioni in materia di politiche abitative”;

richiamato in particolare l’articolo 13, comma 7, della legge regionale citata nel quale è previsto che con deliberazione della Giunta regionale sono definite:

- a) le condizioni che determinano l’emergenza abitativa;
- b) le modalità di presentazione delle domande;
- c) i criteri di priorità e le relative procedure per l’assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell’emergenza abitativa;
- d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
- e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per l’attuazione delle misure di primo intervento nelle more dell’individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5;
- f) la percentuale di copertura degli oneri a carico dei Comuni di cui al comma 6, in misura, comunque, non superiore all’80 per cento;

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 recante “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.”;

richiamato il Piano triennale 2011/2013 per l’edilizia residenziale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 12 gennaio 2011, n. 1566/XIII;

richiamata la propria deliberazione del 23 dicembre 2011 n. 3135 recante “Approvazione, ai sensi dell’articolo 15 della l. r. 28/2007, delle nuove condizioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa, del relativo fondo affitti per i Comuni e delle modalità di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l.r. 23/2010. Revoca della DGR n. 655/2010.”;

preso atto che ai sensi dell’articolo 65 della l.r. 54/1998 la proposta di deliberazione, esaminata dalla Giunta regionale in data 13 settembre 2013, è stata sottoposta all’esame del Consiglio Permanente degli Enti Locali il 17 settembre 2013 che con nota del 18 settembre 2013, prot. n. 3771, ha espresso parere favorevole alla sua adozione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013, con decorrenza 1° settembre 2013, e di disposizioni applicative;

visti i pareri favorevoli di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciati dal Dirigente della Struttura edilizia residenziale e dal Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili, per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3, le nuove condizioni, le modalità di presentazione, i criteri di priorità e le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, costituente parte integrante della stessa;
2. di approvare, altresì, le modalità di sostegno economico per soluzioni di accoglienza, urgente e temporanea in favore di nuclei che si trovino in situazioni di disagio o emergenza abitativa, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, come inserite al paragrafo 7 dell'allegato A alla presente deliberazione;
3. di approvare, inoltre, i criteri e le modalità per riconoscere ai Comuni un contributo sulle spese affrontate dagli stessi per locare alloggi privati per risolvere i casi di emergenza abitativa, come inseriti al paragrafo 9 dell'allegato A alla presente deliberazione;
4. di stabilire che le domande giacenti e non ancora esaminate dalla Commissione di cui all'articolo 25 della l.r. 3/2013, saranno disciplinate dalle nuove disposizioni di cui all'allegato A;
5. di stabilire che i limiti previsti alla lettera b) del punto 1 del citato allegato A saranno applicati agli indicatori regionali della situazione economica calcolati sulla base dei redditi dell'anno 2013;
6. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione.

CONDIZIONI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI PRIORITA' E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA (articolo 13 della l.r. 3/2013).

Premessa e definizione di disagio sociale

L'articolo 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (*Disposizioni in materia di politiche abitative*), prevede per la procedura di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in "emergenza abitativa" le seguenti caratteristiche:

- straordinaria: disagio abitativo cui non si può fare fronte con gli strumenti ordinari;
- circoscritta: riferita alle situazioni individuate dal comma 2 dell'articolo 13;
- temporanea: finalizzata a fronteggiare le gravi, eccezionali ed imprevedibili situazioni di disagio abitativo per un periodo di tempo determinato.

La Regione riconosce, su segnalazione del Comune competente, la situazione di emergenza abitativa dei residenti in Valle d'Aosta da almeno 24 mesi, quando deriva da:

- a) disagio sociale o sanitario;
- b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione coinvolgenti nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

Per disagio sociale s'intende la situazione, di regola prolungata nel tempo, in cui il soggetto ed il suo nucleo familiare, per specifiche condizioni, non sono in grado di utilizzare pienamente le proprie risorse e le opportunità offerte dalla società al punto di, alternativamente o contemporaneamente, isolarsi dal contesto sociale o non riuscire ad integrarsi nello stesso. Si manifesta, cioè, come problema sociale per la soluzione del quale è opportuno, talvolta indispensabile, un intervento della pubblica amministrazione.

Questa situazione è definita come *disagio individuale collettivamente riconosciuto*, cioè giudicato meritevole di attenzione sociale sia per la sofferenza che caratterizza il soggetto sia per gli effetti negativi che può avere nel contesto sociale.

Il disagio sociale è riconosciuto quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:

1. improvvisa perdita di lavoro da parte dell'unico produttore di reddito del nucleo familiare, non causata dalla propria volontà;
2. disoccupazione di lunga durata, pari ad almeno un anno, conseguente ad incapacità ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro per difficoltà personali oggettive documentate dell'unico produttore di reddito del nucleo familiare;
3. famiglia monoparentale con figli minori;
4. anziani con difficoltà ambientali o relazionali.

Per procedimenti di rilascio forzoso, dell'abitazione coinvolgenti nuclei familiari economicamente e socialmente deboli, s'intendono tutte le procedure avviate dal proprietario, fin dalla semplice manifestazione di volontà formalizzata per iscritto, volte ad ottenere la disponibilità dell'alloggio a seguito del mancato pagamento di canoni di locazione per importi superiori ad euro 2.500,00 o al 20% dell'indicatore regionale della situazione economica.

La procedura di rilascio dell'immobile avviata dal proprietario è riconosciuta, anche in assenza di precetto, quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:

1. improvvisa perdita di reddito del nucleo familiare, non causata dalla propria volontà, con reddito netto mensile documentato inferiore al doppio del canone mensile di locazione;
2. variazione delle condizioni familiari (numero componenti, situazioni sanitarie, ecc.), che incidono sulla situazione economica riducendone di oltre il 50% la disponibilità effettiva. A tal fine dovranno essere documentate, anche in modo forfettario, le maggiori spese affrontate ai fini di un'attenta valutazione da parte della Commissione circa la loro ammissibilità.

Sono esclusi dal riconoscimento della condizione di emergenza abitativa i nuclei familiari:

- quando rifiutino di aderire al progetto di recupero di cui al successivo paragrafo 8;
- quando uno o più componenti abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- quando uno o più componenti abbiano rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
- quando uno o più componenti abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda.
- quando uno o più componenti abbiano rifiutato negli ultimi 48 mesi e senza giustificato motivo l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1. Situazioni di emergenza abitativa.

Le situazioni di emergenza abitativa sono riconosciute:

- a) *per disagio sociale o sanitario* del nucleo familiare in situazione alloggiativa precaria o incompatibile, non sostenuta da adeguate condizioni di reddito, in presenza di:
 - disagio sociale, come definito nelle premesse;
 - uno o più componenti disabili, ai sensi della legge 104/1992 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);
 - uno o più componenti con problematiche sanitarie, debitamente documentate;
 - uno o più componenti con invalidità superiore al 67%;

La Commissione per valutare l'adeguatezza delle condizioni di reddito può determinare criteri e limiti da applicare agli indicatori utilizzabili;

b) *per procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli* con valore non superiore ai limiti di cui alla tabella seguente, riferita all'Indicatore regionale della Situazione Economica (IRSE):

| Composizione del nucleo familiare | Valore IRSE proposto | Valore ISE ATTUALE |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1 persona | 8.000 | 7.000 |
| 2 persone | 12.500 | 11.000 |
| 3 persone | 17.000 | 15.000 |
| 4 persone | 21.500 | 19.000 |
| 5 persone (o più) | 26.000 | 23.000 |

Nel caso di sfratto per morosità, la situazione di emergenza abitativa può essere riconosciuta solo quando è stata causata da difficoltà economica intervenuta precedentemente all'avvio della procedura di sfratto, tale da giustificare la debolezza economica del nucleo. A tale scopo deve essere documentato l'andamento economico del nucleo familiare per verificare che il mancato pagamento dell'affitto non risulti precedente all'insorgere delle difficoltà economiche.

Ai fini dell'ammissione alla graduatoria dell'emergenza abitativa, il nucleo familiare deve acconsentire a sottoporsi agli interventi di prima accoglienza e accompagnamento per i soggetti privi di abitazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2009, n. 1476 e successivi aggiornamenti, nonché ai progetti di recupero di cui al successivo paragrafo 8. L'intervento in prima accoglienza può essere superato nel caso vi sia la disponibilità di altre soluzioni abitative, compreso l'alloggio di proprietà privata da locare, che comportino una minore spesa a carico dell'Ente pubblico.

2. Presentazione della domanda

La domanda per l'assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa deve essere presentata al Comune di residenza titolare del procedimento amministrativo (di seguito Comune competente) direttamente o per i Comuni sotto i 10.000 abitanti anche per il tramite dello sportello sociale.

Il Comune competente provvede a:

- istruire la pratica, verificando la completezza della documentazione allegata sulla base dell'elenco riportato al successivo paragrafo 3;
- richiedere agli interessati le eventuali integrazioni necessarie;
- escludere la domanda nei casi in cui la stessa risulti incompleta della documentazione obbligatoria, evitandone quindi l'invio alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale (di seguito denominata "struttura regionale");
- esprimere il proprio parere circa l'ammissibilità della domanda;
- trasmettere alla Struttura edilizia residenziale regionale (di seguito struttura regionale) la domanda immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data della sua presentazione, unitamente alla scheda di valutazione allegata in calce alla presente. Eventuali richieste d'integrazione sospendono i termini di trasmissione della domanda. Di tale sospensione dovrà esserne data notizia all'atto della trasmissione della domanda alla struttura regionale;
- curare tutte le comunicazioni all'interessato ed in particolare comunicare l'esito dell'esame della domanda da parte della Commissione di cui all'articolo 25 della l.r. 3/2013 (di seguito Commissione).

La struttura regionale provvede a:

- sottoporre alla Commissione la domanda, ai fini della valutazione di ammissibilità e dell'attribuzione del relativo punteggio per l'inserimento nella graduatoria territoriale;

- curare tutte le comunicazioni al Comune competente ed in particolare, entro 10 giorni dalla data della riunione della Commissione, comunicare l'esito dell'esame della domanda e l'eventuale punteggio attribuito.

La Commissione, in sede di valutazione della domanda, può sospendere la stessa per accertamenti o richieste di ulteriore documentazione.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla scheda di valutazione sopra citata deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione per la residenza e composizione del nucleo familiare;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) attestante stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato;
- c) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- d) certificazione rilasciata dalle competenti autorità circa la presenza nel nucleo familiare di persona disabile o invalida;
- e) relazione dell'ufficio regionale competente in materia di barriere architettoniche attestante la situazione alloggiativa precaria, incompatibile o inidonea;
- f) relazione dell'assistente sociale acquisita direttamente dal Comune nei soli casi in cui lo stesso la ritenga necessaria per meglio chiarire la situazione in cui si trova il nucleo familiare richiedente con esclusione dei casi di rilascio forzoso dell'abitazione;
- g) nei casi di sfratto per morosità, copia dell'ultima ricevuta di pagamento dell'affitto;
- h) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente.

La documentazione di cui alle lettere a), b), e c) deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda presentata, pena il rigetto da adottarsi direttamente dal Comune.

4. Punteggi e formulazione della graduatoria.

I seguenti punteggi per l'inserimento nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa sono attribuiti sulla base della situazione attestata al momento della valutazione da parte della Commissione e non sono oggetto di aggiornamento:

1. CONDIZIONI SOGGETTIVE

◆ Presenza d'invalidità nel nucleo familiare:

| | | |
|---|-------|-----|
| soggetti con invalidità dal 51% al 74% | punti | 0,5 |
| soggetti con invalidità dal 75% al 80% | punti | 1 |
| soggetti con invalidità dal 81% al 100% | punti | 2 |

◆ Presenza nel nucleo familiare di persona disabile (ai sensi della legge 104/1992):

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| presenza di handicap | punti | 1 |
| presenza di grave handicap | punti | 3 |

◆ Presenza nel nucleo familiare di minori (per ogni minore):

| | | |
|---|-------|------------|
| età da 9 a 14 | punti | 0,5 |
| età da 4 a 8 | punti | 1 |
| età da 0 a 3 | punti | 1,5 |
| ◆ Presenza nel nucleo familiare di disagio di tipo sanitario: | punti | da 0,5 a 3 |
| ◆ Presenza nel nucleo familiare di disagio di tipo relazionale: | punti | da 0,5 a 3 |
| ◆ Presenza nel nucleo familiare di disagio sociale derivante da: | | |
| - improvvisa perdita di lavoro da parte dell'unico produttore di reddito del nucleo familiare | punti | 3 |
| - disoccupazione di lunga durata | punti | 1 |
| - incapacità ad inserirsi nel mondo del lavoro per problematiche ambientali e relazionali | punti | da 0,5 a 2 |
| - famiglia monoparentale con figli minori | punti | da 0,5 a 2 |
| - anziani con difficoltà ambientali o relazionali | punti | da 0,5 a 2 |

2. CONDIZIONI ECONOMICHE

| | | |
|---|-------|---|
| ◆ Valore IRSE fino al 50% del limite di cui al paragrafo 1) | punti | 2 |
| ◆ Valore IRSE fino al 80% del limite di cui al paragrafo 1) | punti | 1 |

La graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa è suddivisa per ambito comunale ed è costantemente aggiornata dalla Commissione in base ai nuovi casi riconosciuti in emergenza ed agli alloggi assegnati dal Comune competente.

La Commissione provvede, inoltre, su segnalazione del Comune competente, a depennare dalla graduatoria territoriale i nuclei familiari ai quali è assegnata un'abitazione.

5. Criteri per le proposte di abbinamento e assegnazioni.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da utilizzare ai fini dell'assegnazione in emergenza abitativa sono quelli riservati a tale scopo dal Piano triennale dell'edilizia residenziale vigente al momento della proposta di abbinamento e quelli risultanti dall'elenco degli alloggi non assegnati, anche per esaurimento della graduatoria, che i Comuni trasmettono alla struttura competente ai sensi del comma 3 della articolo 29 della l.r. 3/2013.

A parità di condizioni prevale il nucleo familiare con maggiore punteggio.

A parità di punteggio prevale il nucleo inserito in strutture di prima accoglienza e accompagnamento regionali e, in assenza, il nucleo con più anni di residenza all'interno del territorio comunale.

A parità di anni di residenza prevale il nucleo familiare inserito in graduatoria da più tempo.

Il Comune competente abbina gli alloggi esistenti sul proprio territorio destinati all'emergenza abitativa tenendo conto delle caratteristiche degli stessi in rapporto alla composizione del nucleo familiare inserito in graduatoria abbinandoli anche in deroga agli standard di

adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, come stabilito dall'articolo 13, comma 5 della l.r. 3/2013.

Quando non sono presenti nuclei familiari nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa del Comune nel quale si rende disponibile un alloggio, deve esserne data comunicazione alla Commissione per il tramite della struttura regionale.

La Commissione in tali casi, tenuto conto dei criteri sopra elencati, propone a un Comune competente la disponibilità dell'alloggio secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) un Comune limitrofo;
- 2) un Comune appartenente alla stessa Comunità Montana;
- 3) un qualunque Comune della Regione.

Le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno carattere temporaneo e sono disposte un accordo tra il Sindaco del Comune competente ed il Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio.

I provvedimenti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di altri Enti devono contenere esplicita garanzia del Comune competente in favore dell'Ente proprietario per il pagamento dei canoni di affitto e di tutte le spese accessorie correlate alla locazione come regolamentata dalla normativa vigenti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Sindaco del Comune competente, per i casi che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica disponibile, può acquisire la disponibilità di alloggi di proprietà privata a canoni non superiori ai canoni di riferimento per il bando di sostegno alla locazione.

I contratti di locazione di alloggi di proprietà privata per l'emergenza abitativa possono essere stipulati in deroga agli accordi territoriali sottoscritti in attuazione della legge 431/1998 al fine di contenere i costi a carico della pubblica amministrazione. Per tale motivo gli stessi non rientrano nel divieto esplicito di locazioni passive disposto dall'art. 1 comma 138 della legge di stabilità 2013.

Le soluzioni abitative ricercate al di fuori del territorio comunale potranno essere locate, nel rispetto delle norme vigenti, con vincolo a mantenere in carico il caso di emergenza abitativa fino alla conclusione dello stesso anche se il nucleo familiare viene iscritto all'anagrafe del Comune nel quale è situato l'alloggio. In tale caso il Comune di provenienza deve informare della situazione di emergenza abitativa del nucleo familiare il Comune di destinazione concordando con lo stesso la ripartizione degli eventuali oneri conseguenti il trasferimento di residenza.

Poiché l'articolo 13 della l.r. 3/2013 prevede una risposta temporanea alla situazione di emergenza abitativa, i contratti di locazione sono di norma stipulati secondo la formula del "contratto transitorio", ai sensi dell'articolo 5 della legge 431/1998, per una durata non superiore a 18 mesi.

Al permanere della situazione di emergenza abitativa, accertata dalla Commissione sulla base della relazione svolta ai sensi del paragrafo 8 e previo parere favorevole della Commissione, può essere prorogato quello giunto a scadenza oppure, se necessario, può essere sottoscritto un nuovo contratto transitorio anche per lo stesso alloggio già occupato.

Il contratto di locazione può assumere la forma del contratto libero, ai sensi dell'articolo 2 della legge 431/1998, solo in casi particolari, debitamente motivati alla Commissione dal Comune competente.

6. Revoca dell'assegnazione temporanea

Il Comune competente deve monitorare la situazione del nucleo familiare assegnatario di un alloggio in emergenza abitativa per verificare la permanenza delle condizioni che hanno portato all'assegnazione dell'alloggio, relazionando al servizio regionale, di norma ogni dodici mesi, anche con la sola comunicazione dello stato di fatto dello specifico progetto di recupero di cui al successivo paragrafo 8.

Quando dalle verifiche emergano elementi sufficienti a ritenere superata la situazione di emergenza abitativa, o non rispettato il progetto di recupero il Sindaco del Comune competente propone alla Commissione la revoca dell'assegnazione temporanea o l'eliminazione della quota di canone di locazione a proprio carico.

La revoca della situazione di emergenza abitativa comporta in ogni caso la scadenza dell'assegnazione e del contratto transitorio stipulato e il Comune competente dovrà liberare i locali affittati, ricorrendo se del caso ad apposita ordinanza di sgombero costituente titolo esecutivo, oppure acquisire dal proprietario copia di un nuovo contratto d'affitto in capo al nucleo familiare assegnatario. La scadenza del contratto transitorio ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.

Quando lo sgombero riguarda locali situati al di fuori del territorio del Comune competente, lo stesso procede, in applicazione del principio della leale collaborazione fra le amministrazioni interessate e ai sensi del comma 5 dell'art. 54 della legge n. 125 del 2008 (c.d. pacchetto sicurezza), a richiedere al prefetto l'indizione di apposita conferenza cui partecipano i sindaci interessati e, qualora ritenuto opportuno, i soggetti pubblici e privati interessati dall'intervento di sgombero.

Il Comune deve liberare i locali alla scadenza del contratto transitorio in quanto eventuali oneri di occupazione straordinaria non sono coperti dal contributo regionale previsto dal successivo paragrafo 9 e, quando il nucleo da sgomberare non dispone di una immediata soluzione abitativa, il Comune potrà richiederne la sistemazione in strutture di prima accoglienza e accompagnamento regionali appositamente previste per offrire soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai nuclei che si trovano senza abitazione.

Alla revoca dell'assegnazione temporanea, con conseguente cancellazione dalla graduatoria dell'emergenza abitativa, potrà essere riconosciuta una nuova situazione di emergenza abitativa solo dopo l'esito positivo di un intervento di prima accoglienza e accompagnamento come disciplinato al successivo punto 7.

7. Primo intervento di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l.r. 23/2010 (artt. 13 e 14).

Con il primo intervento s'intende offrire soluzioni di accoglienza urgente e temporanea per nuclei che si trovano senza abitazione, a seguito di esecuzione di sentenza di sfratto o altro motivo di rilascio dell'abitazione e che non hanno risorse proprie (economiche, parentali, amicali, ecc.) per far fronte all'emergenza.

I destinatari:

- non devono necessariamente rientrare nelle graduatorie degli aventi diritto agli alloggi riservati per l'emergenza abitativa;
- devono possedere un IRSEE che, detratte le spese straordinarie per il pagamento di una soluzione di accoglienza urgente e temporanea (albergo, residence, ...), sia inferiore al minimo vitale.

L'accoglienza è garantita tramite la Struttura famiglia e politiche giovanili, dal servizio di primo intervento per persone prive di abitazione "Le mura oltre le mura" per un periodo massimo di sei mesi prorogabile per una sola volta.

Per ogni nucleo familiare preso in carico dal servizio, è prevista una quota di contribuzione definita in base all'IRSEE del nucleo stesso con definizione di un progetto di autonomizzazione (es. ricerca di un'occupazione, di una nuova abitazione, ...).

In assenza di posti disponibili nelle strutture di prima accoglienza o su espressa richiesta del servizio sociale, in particolari situazioni di complessità, per garantire una soluzione di accoglienza urgente e temporanea può essere previsto un contributo economico ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 23/2010.

Tale contributo è erogato:

- dalla Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali su presentazione di istanza ai sensi della DGR n. 1552/2011 e successive modificazioni da cui deve risultare il progetto concertato tra il servizio sociale professionale competente, il nucleo e il Comune di residenza, con la precisazione dell'impegno economico che il nucleo stesso può assumere;
- per un massimo di tre mesi prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre mesi;
- per un importo definito dalla commissione di cui all'art. 16, comma 1 della l.r. n. 23/2010 in base alla spesa sostenuta (o da sostenere), all'IRSEE del nucleo e all'impegno economico assunto dallo stesso;

8. Progetti di recupero

In applicazione dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 3/2013, i nuclei familiari in possesso delle condizioni previste dalla lettera a) del paragrafo 1, accertate dalla Commissione, definiscono in accordo con il Comune competente e il Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali il proprio progetto di recupero finalizzato alla riduzione del disagio sociale, all'eventuale reinserimento lavorativo e al reperimento di una soluzione abitativa definitiva.

Il Comune competente e il servizio sociale territoriale sono i responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del progetto di recupero. A tal fine, nei termini previsti dal progetto stesso, il servizio sociale territoriale invia apposita relazione, condivisa con il Comune competente, alle strutture regionali in materia di politiche sociali e edilizia residenziale pubblica. Nel caso in cui la relazione comporti una valutazione negativa sul nucleo familiare, la stessa è trasmessa al Sindaco per i provvedimenti di cui al precedente paragrafo 6.

Al nucleo familiare che ne ha già usufruito in precedenza è precluso l'accesso agli interventi di cui al precedente punto 7.

9. Fondo affitti per Comuni

I Comuni che non dispongono di alloggi di ERP disponibili per risolvere i casi di emergenza abitativa della propria graduatoria territoriale possono locare alloggi privati allo scopo di dare una risposta immediata alle situazioni più gravi quando non sia possibile o ritenuta idonea o sia conclusa la sistemazione di prima accoglienza nelle apposite strutture regionali.

In tali casi la Giunta Regionale riconosce ai Comuni, di norma semestralmente, un contributo nella misura massima dell'80% del canone di locazione e delle spese accessorie direttamente sostenute per fronteggiare l'emergenza abitativa, previa presentazione della seguente documentazione:

- 1) copia del contratto di locazione debitamente registrato;
- 2) copia del provvedimento di assegnazione dell'alloggio al nucleo familiare inserito nella graduatoria di emergenza abitativa;
- 3) rendicontazione delle spese.

La richiesta di contributo è presentata dal Comune alla struttura regionale competente, sull'apposita modulistica predisposta, entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute nel semestre precedente. Le domande presentate successivamente alle scadenze sopra indicate saranno inserite nel semestre successivo.

Le spese ammesse a contributo sono le seguenti:

- canoni mensili di locazione;
- spese condominiali liquidate già a titolo definitivo (sulla base del conto consuntivo o determinate in misura forfettaria);
- spese di registrazione del contratto di locazione;
- eventuali spese sostenute per la risoluzione del caso di emergenza abitativa ad eccezione delle spese di mediazione riconosciute alle agenzie immobiliari.

10. Disponibilità soluzioni abitative

Nel rispetto di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 13 della l.r. 3/2013, per il reperimento di soluzioni abitative da destinare ai casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la struttura regionale può ricercare la disponibilità di alloggi privati e di strutture di prima accoglienza, mediante apposite convenzioni da stipularsi con i proprietari anche per il tramite delle loro associazioni rappresentate sul territorio regionale.

Le disponibilità offerte sono pubblicate a cura della stessa struttura regionale nella propria sezione del sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta complete dell'indicazione di ubicazione, caratteristiche strutturali, canoni di locazione, spese accessorie ed eventuali altre informazioni ritenute utili.

SCHEDA DI VALUTAZIONE EMERGENZA ABITATIVA
(deliberazione della Giunta regionale _____ n. ____)

Comune di _____

Domanda presentata in data _____

dal/dalla signor/ra _____

SI NO

- Disagio sociale da:
 - improvvisa perdita di lavoro da parte dell'unico produttore.....
 - di reddito del nucleo familiare
 - disoccupazione di lunga durata.....
 - incapacità ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro per.....
 - problematiche ambientali o relazionali
 - famiglia monoparentale con figli minori.....
 - anziani con difficoltà ambientali e relazionali.....
- Presenza di componenti disabili (legge 104/1992).....
- Presenza di componenti con invalidità pari a _____ %.....
- Presenza di componenti con problematiche sanitarie.....
- (specificare) _____
- Procedimento di rilascio forzoso dell'abitazione.....
- (specificare il motivo) _____
- Notifica dell'atto di precetto.....
- (in data) _____
- Valore ISE pari a euro _____
- Adesione al progetto di recupero (comma 3, art. 15 l.r. 28/2007).....
- Adesione agli interventi di prima accoglienza e accompagnamento

Parere del Comune sull'ammissibilità dell'istanza:

- Ammissibile alla procedura di emergenza abitativa, lettera (a o b) _____
- Non ammissibile alla procedura di emergenza abitativa per le seguenti motivazioni:

_____, li _____

Firma del responsabile